LEGGE SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI

Art. 21

Disposizioni inerenti alla commercializzazione dei sali per usi industriali

Il sale non destinato ad usi commestibili e sofisticato con materie venefiche e' venduto a prezzo speciale da stabilire con decreto Ministeriale, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, ad industrie non comprese fra quelle elencate nell'art. 20"

Le industrie ammesse all'agevolazione del comma precedente sono determinate con decreto del Ministro per le finanze.

Versione in vigore dal 8 novembre 1947, non più in vigore dal 12 dicembre 1952 · versione 6

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Estremi	Legge 17 luglio 1942, n. 907
Titolo	Primo — Monopolio del sale
Capo	IV — Della vendita
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-sul-monopolio-dei-sali-e-dei-tabacchi/art-21-disposizioni-inerenti-alla-commercializzazione-dei-sali-per-usi/versione/6

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it